

MODELLO ENTI ASSOCIATIVI (EAS).

ART. 30 D.L. 185/2008 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 2/2009-

Ai sensi dell'art. 30 del d.l. 185/2008, cosiddetto "decreto anticrisi", convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, tutti gli Enti Associativi devono fornire all' Agenzia delle Entrate informazioni sul proprio stato giuridico e fiscale mediante l'invio del Modello EAS per il tramite un intermediario abilitato.

La mancata trasmissione del Modello EAS comporta il non riconoscimento ai fini fiscali della qualifica di Ente Associativo e pertanto l'Ente sarà considerato, dall'Agenzia delle Entrate, "Ente Commerciale" a tutti gli effetti e non potrà più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote associative, entrate e contributi istituzionali ecc. Conseguentemente l'individuazione dell'Associazione come "Ente Commerciale" comporta l'automatica applicazione della ritenuta del 4% di cui all'art. 28 del D.p.r. 600/1973 sui contributi erogati dal Comune.

Modalità di comunicazione: attraverso l'apposito modello approvato con provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009, da presentarsi all'Agenzia delle Entrate in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (dottori commercialisti, caf, associazioni sindacali di categoria, ecc.).

Soggetti obbligati: sia gli Enti Associativi già costituiti, sia gli enti da costituirsi, con tempistiche diverse.

Termini per l'invio:

Enti Associativi già costituiti: entro il 30 ottobre 2009 per gli Enti Associativi già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L. 185/2008 (29 novembre 2009); entro il 60° giorno dalla costituzione, ovvero entro il 30 ottobre 2009 qualora il 60° giorno fosse scaduto prima del 30 ottobre 2009, per gli enti costituiti dopo l'entrata in vigore del D.L. 185/2008.

La scadenza del 30 ottobre 2009 è stata:

- prorogata al 15 dicembre 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2009;
- prorogata al 31 dicembre 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009;
- prorogata al 31 marzo 2011 in forza dell'art. 1 del D.L. 225/2010.

Con tale ultimo provvedimento, quindi, si sono di fatto riaperti i termini per la regolarizzazione già scaduti alla data del 31 dicembre 2009.

Attualmente quindi i termini risultano così stabiliti

- entro il 31 marzo 2011, per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 del 2008 (29 novembre 2008);
- entro il 31 marzo 2011, per gli enti costituiti dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 185 del 2008, qualora il sessantesimo giorno dalla costituzione scada prima del 31 marzo 2011;

- entro sessanta giorni dalla data di costituzione, per gli enti per i quali il termine di sessanta giorni dalla costituzione scada a decorrere dal 31 marzo 2011 (cioè in data 31 marzo 2011 o in data successiva).

Soggetti esonerati dall'adempimento (tra parentesi il riferimento normativo o di prassi che individua l'esonero)

- le associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (art. 30, comma 3 bis, d.l. 185/2008);
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale (art. 30, comma 3 bis, d.l. 185/2008);
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995 (art. 30, comma 1, d.l. 185/2008);
- le ONLUS in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D. Lgs. 460/1997 e le ONLUS di diritto di cui al comma 8 dell'art. 10 del D. Lgs. 460/1997 (circolare n. 45/e del 29 ottobre 2009);
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 8 (circolare n. 45/e del 29 ottobre 2009)

Compilazione semplificata: con circolare n. 45/e del 29 ottobre 2009, è stata prevista una compilazione ridotta solo ad alcuni campi (c.d. modello Eas semplificato) per alcune particolari tipologie di associazioni, in quanto trattasi di enti che già in altri tipi di comunicazione provvedono a trasmettere i dati richiesti. Trattasi in particolare:

- associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, diverse da quelle espressamente esonerate dall'articolo 30 del DL n. 185 del 2008;
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello;
- associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Dette associazioni possono assolvere l'onere compilando il primo riquadro contenente i dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai rigi 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano, altresì, il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella "sì" del rigo 3).

- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
- associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni

normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato che, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;

- associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, destinatarie delle disposizioni recate dall'articolo 14 del DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell'articolo 1, comma 353 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (ad es.: Associazione italiana per la ricerca sul cancro).

Dette associazioni possono assolvere l'onere compilando il primo riquadro contenente il primo riquadro del modello EAS contenente i dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4, 5, 6, 25 e 26.

Riferimenti normativi e prassi

art. 30 D.L. 185/2008;

circolare Agenzia delle Entrate n. 12/e del 9 aprile 2009 (chiarimenti normativi);

circolare Agenzia delle Entrate n. 45/e del 29 ottobre 2009 (ulteriori chiarimenti normativi);

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009 (approvazione modelli e fissazione del termine per la presentazione al 30 ottobre 2009);

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2009 (proroga termini al 15 dicembre 2009);

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009 (proroga termini al 31 dicembre 2009);

art. 1, comma 1, d.l. 225/2010 (proroga termini al 31 marzo 2011);

circolare Agenzia delle Entrate 6/e del 24.02.2011.